



RR.SS.AA. AREA NORD OVEST LOMBARDIA - BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA

ACCORDO IMPIANTI DI VIDEO REGISTRAZIONE E VIDEO SORVEGLIANZA

In data 25/07/2014 u.s., in presenza del Responsabile delle Relazioni Sindacali dell'Azienda Dir. Fiorella Ferri, del Direttore Operativo dell'ATNO Dir. Francesco Avino e del Responsabile Risorse Umane ATNO Dir. Fabio Pirozzolo, è stato sottoscritto dalle RR. SS. AA. Locali l'accordo relativo agli impianti di video registrazione e di video sorveglianza – già siglato in data 20/03 u.s. dagli Organi di Coordinamento centrali di tutte le Organizzazioni Sindacali e successivamente implementato da formale lettera aziendale in data 01/07/2014 a chiarimento ed integrazione di alcuni punti critici.

Il documento altro non è che la trasposizione, in forma di accordo aziendale, delle norme previste dall'art.4 della legge 300.

Nel corso dell'incontro sono stati forniti in modo soddisfacente, da parte aziendale, gli ulteriori chiarimenti richiesti da diversi Rappresentati Sindacali, principalmente in riferimento ai suddetti seguenti punti dell'accordo (1) e dell'allegato (2) :

1. "L'Azienda garantisce inoltre che, qualora si dovesse procedere alla visione delle immagini registrate per esigenze non connesse alla sicurezza in senso lato eventualmente anche su richiesta di un dipendente, la visione delle stesse avrà luogo solo in presenza di un incaricato designato di volta in volta dalle rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo".
2. "Le immagini potranno essere visionate in caso di evento criminoso da parte dei soggetti specificatamente autorizzati; in caso di esigenze non connesse alla sicurezza in senso lato, le immagini, anche su richiesta di un lavoratore, potranno essere visionate esclusivamente nel pieno rispetto dell'accordo stesso anche con riferimento alla presenza di un rappresentante sindacale incaricato".

Le perplessità, infatti, risiedevano nella identificazione dei c.d. 'soggetti autorizzati' e nel fatto che – in caso di visione non legata in senso stretto ad evento criminoso – le immagini potessero essere visualizzate, a richiesta di un dipendente, in assenza di soggetto autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Ci è stato esaurientemente chiarito che per 'soggetti autorizzati' si intende (come da previsione di legge) i soggetti designati dall'Autorità Giudiziaria e che in caso di visione non legata ad evento criminoso i soggetti che partecipano alla visione delle immagini sono tre: Autorità Giudiziaria, Azienda e Rappresentante Sindacale.

Chiariti questi aspetti abbiamo proceduto alla sottoscrizione ponendo in calce la seguente nota:

- "Le RSA firmatarie ritengono che la comunicazione della banca datata 1/7/2014 sia parte integrante del presente accordo precisando che l'accesso alla visione delle immagini registrate per esigenze non connesse alla sicurezza possa avvenire solo nel rispetto della normativa di legge vigente".

Milano, 28/07/2014

LE SEGRETERIE FABI-FIBA CISL- UILCA